Milan. Monte di S. Francesco.

Piano, e regole per il buon governo della congregazione de' creditori della regia ducal camera di Milano.

PIANO,
E
REGOLE
PER IL BUON GOVERNO
DELLA
CONGREGAZIONE
DE'
CREDITORI
DELLA
REGIA DUCAL CAMERA
DI MILANO

UNITI SOTTO LA PROTEZIONE

DI SUA MAESTÀ
IMPERIALE REGIA,

ED APPROVATE

CON CESAREO REALE DISPACCIO
DELLI 29. GENNAJO 1753.

In Milano, nella Regia Ducal Corte, per Giuseppe Richino Malatesta
Stampatore Regio Camerale.

INDICE.

Cesareo Reale Dispaccio.
Piano del Monte, e Regia approvazione del medesimo Piano.
Cap. I. *Del numero, e qualità de' Delegati della Congregazione, e modo d'eleggerli.*
Cap. II. *Del Capo, o sia Prefetto della Congregazione, e suo Ufficio.*
Cap. III. *Della Casa, nella quale dovrà unirsi la Congregazione, e risiedere gli Ufficiali Subalterni.*
Cap. IV. *Del modo di trattare gli affari nella Congregazione.*
Cap. V. *Dell' Affitto del Bollino.*
Cap. VI. *Della Cassa, o sia Erario della Congregazione.*
Cap. VII. *Dell' Archivio.*
Cap. VIII. *Del modo, e tempo del pagamento degli Utili.*
Cap. IX. *Delli Trasporti delle Cartelle in altra Testa.*
Cap. X. *Del modo di fare le Redenzioni.*
Cap. XI. *Degli Ufficiali Subalterni in genere.*
Cap. XII. *Del Sindaco.*
Cap. XIII. *Del Cancelliere Archivista.*
Cap. XIV. *Del Ragionato Generale.*
Cap. XV. *Del Coadjutore del Ragionato Generale.*
Cap. XVI. *Degli altri due Ragionati.*
Cap. XVII. *Del Tesoriere, o sia Cassiere del Monte.*
Cap. XVIII. *Dell' Usciere, o sia Portiere.*
Cap. XIX. *Regole generali per gli Ufficiali Subalterni del Monte.*
Cap. XX. *De' giorni, ne' quali starà aperta la Casa del Monte, e delle Ferie del medesimo Monte.*
Cap. XXI. *De' Salarj de' Subalterni, e Fondo per gli usi della Congregazione.*
Cap. XXII. *Del modo di rendere in fine d'anno li Conti alla Regia Camera.*
Cap. XXIII. *Del Regio Ministro, ed Avvocato Fiscale alla sopraintendenza, e difesa del Monte.*
Tariffa per gli Emolumenti permessi agli Ufficiali del Monte.
Editto da pubblicarsi.

MARIA THERESIA,
Dei gratiâ, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., Archidux Austriæ &c., Dux Mediolani &c. &c. &c.

Conte Gian Luca Pallavicini, Gentiluomo di Camera, e Consigliere attuale Intimo di Stato di S. M. I. R., Generale d'Artiglierìa, Castellano del Castello di Milano, Colonnello d'un Reggimento d'Infanterìa, Luogotenente, Governatore, e Capitano Generale della Lombardìa Austriaca.

Magnifice, Spectabiles, & Egregii = Nobis Dilectissimi = Teniamo da S. M. il Cesareo Reale Dispaccio del tenore seguente = Illustre Conte Gio. Luca Pallavicini, Nostro Consigliere Intimo Attuale di Stato, Generale d'Artiglierìa delle Nostre Armate, Nostro Luogotenente, Governatore, e Capitano Generale nella Lombardìa Austriaca. In adempimento del da Noi disposto, e commessovi col Nostro Cesareo Reale Dispaccio de' 11. *Maggio del prossimo scorso Anno circa la progettataci, e da Noi approvata formazione del nuovo Monte, come principalmente diretta ad assicurare il regolare pagamento de' Creditori di Giustizia, ed a successivamente sollevare cotesta Nostra Regia Camera dall'enorme peso de' debiti, che l'aggravano: Ci avete Voi ora con vostra Rappresentazione de'* 19. *del p. p. Dicembre ossequiosamente rassegnato il Piano, le Regole, e le Leggi, colle quali da Voi, e dalla Giunta de' Ministri, stata a tal'effetto da Noi nominata, si è creduto doversi stabilire una sì provvida Instruzione, affine di riportarne la preventiva Reale Nostra Approvazione; non meno, che sull' Editto da promulgarsi colle Stampe, che allo stesso tempo Ci avete riverentemente umiliato. Fattosi pertanto da Noi benigno riflesso non solamente al contenuto di detta vostra Rappresentazione, e delle due Lettere da Voi scritte sotto il detto giorno* 19., e 23. *successivo Dicembre scorso al Presidente di questo Nostro Supremo Consiglio, con cui gli accompagnaste le rispettive istanze, statevi presentate relativamen-*

te alla detta materia dai Delegati della Congregazione del nuovo Monte per parte della stessa; ma eziandio alle Regole, e Leggi summenzionate: Siamo venuta nella risoluzione di farle qui, senza ulteriore indugio, addattare nel modo, che abbiamo trovato del migliore Nostro Reale Servigio, e pubblico comodo, e conseguentemente da Noi approvate, e rubricate dall' infrascritto Nostro Consigliere Segretario, di farvele rimettere unite a questo Nostro Cesareo Dispaccio col corrispondente Editto da pubblicarsi; incaricandovi l'intiero, ed esatto loro adempimento colla celerità, che esigge un' affare di tanta importanza. E siccome Noi nell' Articolo undecimo del Piano del Monte Ci riserviamo la Nomina di un Ministro, e di un' Avvocato Fiscale, alla cura de' quali commettiamo d'invigilare, che sia esattamente eseguìto tuttociò, che viene determinato nel Piano suddetto: E nel Capitolo pure undecimo delle Regole, in cui si parla degli Ufficiali Subalterni in genere, Ci siamo egualmente per la maggiore convenienza del Nostro Reale Servigio, e per l'interesse immediato di cotesta Nostra Regia Camera nell' erezione di detto Monte riservata l'elezione del Sindaco: del Ragionato Generale, e del Tesoriere, o sia Cassiere: Così rispetto ai primi sarà vostra cura di proporci quelli Soggetti, che potendo anch' essere della confidenza de' Creditori, o della Congregazione, giudicherete meritevoli d'essere da Noi incaricati d'una tale vigilanza. E riguardo ai secondi non solamente avrete presente di prontamente rassegnarci le Terne per li rispettivi tre Impieghi, procurando, che ricadano in Persone, nelle quali concorrano le qualità, e circostanze necessarie; ma specialmente in quei Soggetti, che fra i Riformati della Nostra Regia Camera, e fra gli altri, che hanno servito al Monte Vecchio, possano essere riputati idonei, colla mira di scaricare il Nostro Erario delle Pensioni, che fossero state loro assegnate, e di rendere giustizia al merito di chi ha lodevolmente servito fin' ora. Con la stessa mira passerete Voi pure all' elezione degli altri Impieghi Subalterni, che vi riserviamo sopra le Terne, che come abbiamo determinato, richiederete dalla Congregazione; ed incontrando Voi motivo giustificato di non attenervi per dette elezioni a veruno de' Soggetti, che vi verranno proposti in tali Terne: prima di

pas-

passare all' elezione d'un' altro, dovrete rappresentare a Noi le ragioni, che v'obbligassero a declinare dai propostivi, ed attenderne le ulteriori Sovrane Nostre Risoluzioni; giacchè per altri casi, che potessero accadere, crediamo d'aver bastantemente provveduto in ciascuno dei detti Capitoli: riservandoci però di farlo su di qualunque altro non preveduto nei medesimi, ed a misura di quelle circostanze, che vi potranno occorrere, degne della Reale Nostra Risoluzione. Assegniamo dunque di moto proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra Regia Ducale Potestà al detto nuovo Monte la Dote spiegata negli Articoli quarto, e quinto del mentovato Piano, cioè il prodotto dell' Impresa del Bollino per la presentanea sua rendita di lire centododicimila settecentotrenta, moneta di Milano, ed il ressiduo di lire un millione, trecento ventinovemila novecento quarantaquattro, tredici soldi, e tre danari a compire l'intiera Dote di lire un millione, quattrocento quarantaduemila, settecento settantadue, soldi tredici, e danari tre; comprese lire trentamila per Salarj, e Spese d'amministrazione sopra il Corpo delle altre Rendite Camerali, e specialmente sopra la Ferma del Sale di cotesta Nostra Regia Camera, distaccando, e separando li detti Rami dal Corpo delle altre Rendite Camerali, e di detta Ferma, transferendo i suddetti Redditi in pieno diritto, e ragione degli Interessati, e per essi del detto nuovo Monte, pagabili a dirittura da' Nostri Fermieri alla Cassa del medesimo Monte, e da considerarsi come partita extra incantum; *accordando nello stesso tempo benignamente a detti Montisti, ed altri Interessati, e per essi ai Luoghi di Monte, ed alla Congregazione, li Privilegj spiegati nel Capitolo terzo di detto Piano; e promettendo, come promettiamo, sotto l'impegno della Nostra Regia Fede, che per qualunque causa di Guerra, o di altra necessità pubblica, eziandio per difesa imprescindibile dello Stato, fosse, o non fosse istantanea, urgente, ed urgentissima, non si farà nè in tutto, nè in parte diversione, o sospensione alcuna di detta Dotazione, e sarà inviolabilmente osservato quanto risulta dagli Articoli di detto Piano, e specialmente dal sesto, settimo, ottavo, e nono, ne' quali viene più distintamente spiegato, e promesso per il regolare indifettibile corso tanto dei detti annui Interessi, come delle Code di Redenzione a suo*

 tempo:

tempo: vietando ſtrettamente a Voi, ed a' voſtri Succeſſori, di fare alcuna menoma innovazione, e per ſino di conſultare in contrario; ed incaricandovi di abbaſſare il preſente Noſtro Ceſareo Diſpaccio al Noſtro Magiſtrato Camerale: alla Congregazione del nuovo Monte; ed alle altre parti, dove conviene, e di promoverne l'immediata puntuale eſecuzione, ſecondo l'intera ſerie, e continenza di detto Piano, e Regole, e delle preſenti Noſtre Sovrane Juſſioni, dirette alla perpetua ſicurezza di detti pagamenti; e di avere così eſeguìto Ci darete in appreſſo diſtinto conto. Vienna adì 29. di Gennajo del 1753. = Vidit Dux de Sylva Præſes = Firmat. MARIA THERESA = Per comando di S. M. l'Imperatrice Regina = Valmagini = Il quale vi rimettiamo unitamente agli eſemplari del Piano, delle Leggi, e Regole del mentovato nuovo Monte, rubricati dall' infraſcritto Marcheſe Segretario, affinchè per quello a Voi ſpetta diate puntuale adempimento alle Sovrane determinazioni della Maeſtà Sua = Noſtro Signore vi guardi.

Dat' in Milano 3. Marzo 1753.

Firmat. Conte Pallavicini = V. Pertuſatus P.M.C. = De Colla.

Al Magiſtrato Camerale col Piano, e Regole del nuovo Monte.

Et ſigillat. &c.

PIANO DEL MONTE.

I. UNa delle principali ſollecitudini dell' Auguſtiſſima noſtra Sovrana fu ſempre di vedere diſimpegnata la ſua Real Fede, e de' ſuoi Anteceſſori verſo li Creditori di queſta ſua Regia Camera, li quali in diverſi tempi hanno contribuito al ſoſtenimento di queſto Stato, ed anche alla di lui conſervazione, e difeſa: Quindi dopo avere, a tenore di quanto le fu da S. E. conſultato col parere di una Giunta di qualificati Miniſtri, date le provvidenze, che nella preſente ſituazione del Regio Erario ſi ſono credute di giuſtizia, ed equità per il regolamento delle diverſe Claſſi di Creditori ſuddetti, la medeſima M. S., affine di aſſicurare ſempre più l'immancabile loro ſoddisfazione, e rendergli più facile, ſpedito, e meno diſpendioſo il modo di conſeguire li pagamenti, ha riſoluto di unire in un ſol Corpo, o ſia Monte ogn'una, ſecondo la propria natura, le diverſe ſtazioni, ne' quali ora ſi trovano diviſi li medeſimi Creditori, ſenza però novazione alcuna de' riſpettivi Contratti, anteriorità, e poziorità eſercibili contro la Regia Camera, e Fondi ſottopoſti alle loro ipoteche, nel modo, che ad eſſi al preſente competono, e ritenuti tutti li Privilegj, e prerogative, de' quali il Monte S. Carlo, ed altri Corpi ſi ritrovano godere.

II. Nell' Auguſto dunque ſuo Real Nome, e ſotto la direzione d'una Congregazione, che a tal fine verrà formata, ſi uniranno in un ſol Monte tutte le Claſſi de' Creditori, cioè, quelli del Monte S. Carlo, e ſuoi Uniti: Li Reddituarj della Caſſa di Redenzione: Quelli del Bollino: Gli Aſſentiſti: Li Reddituarj volgarmente detti Camerali: Li Reddituarj di Malgrate: Varie Conceſſioni antiche; e per ultimo li Creditori, che per cauſa degli attraſſi non pagati, e ridotti in Capitali dall' Anno 1741. incluſo in avanti, furono riportati in parte ſopra il così detto nuovo Monte di

S. Francesco, ed in picciola parte assegnati sopra alcuni Fondi dati in amministrazione al Banco di S. Ambrogio.

III. Li Luoghi tutti di questo nuovo Monte non saranno compresi in alcuna generale obbligazione, ed ipoteca, nè sottoposti ad essere pignorati, sequestrati, nè in verun altro modo ratenuti, ed obbligati, nè rapporto al Capitale, nè per rispetto a' frutti, di modo tale, che, ove non siansi fatte a' Libri del Monte le opportune Annotazioni s'intenderanno pienamente liberi, e disponibili da quelli, in testa de' quali saranno descritti, che conseguentemente, non ostante qualunque obbligazione, fedecommesso, ipoteca, o vincolo comunque denominato potranno pienamente disponerne.

Come pure immuni saranno detti Luoghi sì per il Capitale, che per il frutto da qualunque multa, condanna, sequestro, rappresaglia per interesse tanto de' Principi, che de' Privati, apprensione, e confisca sia per qualsivoglia delitto, escluso quel solo di Lesa Maestà Divina, ed Umana in primo capo.

Li Forestieri, Ecclesiastici, ed altri in qualunque modo non Sudditi, non solamente potranno acquistare, possedere, e ratenere, tanto per Contratto, quanto per successione particolare, o universale, o per qualunque altro titolo Luoghi di questo nuovo Monte, tanto abitando, quanto non abitando in questo Stato, non ostanti le disposizioni di qualunque Legge, Ordini, o Statuto in contrario, e delle Nuov. Const. al §. *Collegiis tit. de pœnis*, ma in oltre acquisteranno rapporto a detti Luoghi la prerogativa de' Nazionali, e saranno considerati come Sudditi naturali di questo Stato.

Conseguentemente non saranno nè li Forastieri, e non Abitanti, nè li Nazionali per li Luoghi di questo nuovo Monte sottoposti ad alcun Valimento, Tassa, Colletta, o Gabella di sorte alcuna, nemmeno ove fosse imposta direttamente per ordine di S. M., e per causa di Guerra, Peste, o altra qualsivoglia più urgente, ma dovranno corrispondersi intieramente in qualunque caso tutti li frutti a' rispettivi Luogatarj, ed Interessati dal Tesoriere del Monte, senzacchè si possa, nè dal Governo divertire il Danaro col farlo passare in Tesorerìa, nè da' Fermieri ritardarsi il pagamento a motivo di ristoro per Peste, o Guerra, poichè qualunque loro

azio-

azione in tal caſo reſterà riſervata ſu la parte, che pagano alla Regia Camera, ſenzacchè eſtender ſi poſſa a quella dovuta al Monte per il pagamento promeſſoli, che dovrà eſſere intieramente corriſpoſta, acciò li Reddituarj, o ſiano Luogatarj abbiano l'intiera, e piena loro ſoddisfazione.

Finalmente li Luoghi di queſto Monte potranno ſervire per cauzione sì dell' Aſta, che del Contratto in occaſione degli affittamenti delle Regie Impreſe, ne' modi però, che per ſicurezza, ed indennità del Regio Fiſco in occaſione delle riſpettive deliberazioni giudicherà proprie il Magiſtrato Camerale, e ſempre ben' inteſo, che la conceſſione delle ſuccennate prerogative non pregiudichi alle ragioni già da' Terzi acquiſtate, e nemmeno a quelli privilegj, che poteſſero avere li riſpettivi Luogatarj per li precedenti loro Contratti, quali S. M. non ha inteſo di derogare, ma di rattenere in ſua forza, e ſempreppiù ampliare in tutto ciò, che è compatibile colle ragioni a' Terzi prima della preſentanea erezione acquiſtate.

IV. E per facilitare il Commercio di detti Luoghi, e maggiormente aſſicurare la loro proprietà, e frutti, reſterà di nuovo confermata a' Montiſti di S. Carlo, ed a qualunque altro, che in vigore de' precedenti Contratti abbia tale diritto, la facoltà di far convertire le Azioni in Cartelle, pagabili al Preſentatore. Per gli altri poi, a' quali non competiſce tale facoltà, e non avranno come ſopra le Azioni libere, e ſvincolate, ſi daranno nell' effettuazione del Monte le opportune provvidenze, per regolare li trapaſſi con quelle altre diſpoſizioni, che nel modo ſemplice, e ſenza diſpendio degl' Intereſſati ſi ſtimeranno più addattate per facilitare la contrattazione delle Azioni ſuddette.

V. Si aſſegnerà in cauſa della Dote di queſto nuovo Monte il prodotto dell' Impreſa del Bollino, che di preſente, compreſe le Onoranze, e Salario d'amminiſtrazione rende lir. 112730., con che, ſe la detta preſentanea rendita di eſſo negli Anni ſucceſſivi alla Locazione corrente creſceſſe, debba il ſoprappiù cedere a favore della Regia Camera, e vicendevolmente ſe ſi deminuiſſe, debba ſupplirſi dalla Regia Camera a favore del Monte la corriſpondente ſomma, che decreſceſſe.

Il reſiduo di lir. 1,329442. 13. 3 a compire l'intiera

Dote del nuovo Monte, aſcendente a lir. 1,442172. 13. 3 compreſe lir. 30.m. per Salario, e Speſe d'amminiſtrazione, come abbaſſo, ſi pagherà alla Caſſa di eſſo Monte ogni Anno dalli Fermieri Generali.

VI. Al fine ſuddetto tutta la detta ſomma l. 1,329442. 13. 3 ſi ſmembrerà, e totalmente ſeparerà dal Corpo delle altre Rendite della Regia Camera, ed in iſpecie dalla Ferma del Sale, in modo che ſia, ed abbia ad eſſere aſſolutamente diviſa, e ſeparata dal reſto della detta Ferma, e trasferita in pieno diritto, e ragione degl' Intereſſati, e per eſſi del detto Monte, o ſia Congregazione, quale per ciò dovrà reputarſi per una Partita *extra incantum*. E S. M. prometterà ſotto fede della Reale ſua Parola, che per qualunque cauſa di Guerra, o d'altra neceſſità pubblica eziandio per difeſa dello Stato, foſſe, o non foſſe iſtantanea, urgente, ed urgentiſſima, non ſi farà nè in tutto, nè in parte diverſione alcuna, o ſoſpenſione di detta Dotazione.

VII. Si ordinerà pure alli Fermieri Generali preſenti, e futuri, ed a qualunque Amminiſtratore della Ferma ſuddetta, di pagare la detta ſomma a dirittura alla Caſſa del Monte, o ſia Congregazione, ſenz' altro Decreto, o Mandato del Governo, o del Magiſtrato Camerale; quale Mandato ſi darà ſin d'ora per tutti i tempi in avvenire, coſtituendo anche nello ſteſſo tempo Procuratore irrevocabile la Congregazione del detto Monte, ſuo Depoſitario, o Teſoriere ad eſigere la detta Partita ſmembrata, ſenza veruna dipendenza dal Governo, Magiſtrato Camerale, Tribunali, o Miniſtri di queſto Stato: E per maggior ſicurezza del Monte, li Fermieri ſuddetti del Sale per il tempo della preſente Locazione, oltre le obbligazioni, che ſono ſoliti aſſumerſi anche *ex perſona propria*, & *extra incantum* verſo alcuno de' Corpi ſuddetti, ſi dovranno in tutta la più efficace, e ſolida forma obbligare come Fermieri *extra incantum*, e ſimilmente li Fermieri futuri per tutta l'intiera ſuddetta ſomma dovranno obbligarſi anch' eſſi, come Fermieri, & *extra incantum* verſo l'Amminiſtratore, Depoſitario, o Teſoriere del Monte ſuddetto, o Congregazione a corriſpondergli l'intiera ſomma ſuddetta ripartitamente di Quadrimeſtre in Quadrimeſtre, rimoſſa qualunque eccezione; locchè tanto più avrà luogo, quan-

quantocchè diggià si sono prese quelle misure per li pesi intrinsici del Principato, che possono assicurare l'esecuzione di quanto sopra, senzacchè una causa faccia mancamento all' altra.

VIII. E per la più inviolabile esecuzione di quanto sopra, S. M. impegnerà la Real sua Fede di non dare in alcun tempo Ordine alcuno, che possa divertire in parte benchè menoma la suddetta Dote; E se mai per importunità di qualcuno succedesse di spedirsi qualche Dispaccio, che divertisse, o impedisse in tutto, o in parte l'esecuzione di questo Assegno in pregiudicio degl' Interessati in detto Monte, adesso per allora tale Dispaccio si dichiara surretizio, e nullo.

IX. Non permettendo poi la presentanea situazione della Regia Camera di dare attualmente a' Creditori Coda di Redenzione, atteso doversi in questo frattempo soddisfare ad altri forzosi impegni già contratti, con l'estinzione de' quali viene ad assicurarsi la capacità successiva per la detta Coda, e così a rendersi migliore la Causa de' stessi Creditori, perciò sin d'adesso per l'Anno 1763., e successivi S. M. sotto l'impegno della più illabata Real Fede prometterà, che da' Fermieri Generali, o Amministratori della Ferma del Sale, oltre la riferita Dote, saranno immancabilmente pagate a dirittura alli detti Interessati, e per essi alla Cassa del Monte, a titolo di Coda di Redenzione lir. 607541. 5. 7, separando perciò sin d'ora le stesse somme dal Patrimonio della Regia Camera, ed in specie dalla Ferma suddetta nella forma legale più forte, e più cauta in tutto, e per tutto, come si è detto della principale Dotazione del Monte.

Questa Coda giuocherà alla rata de' precedenti Contratti, primo a favore de' Montisti di S. Carlo, ed Assentisti, ed estinti questi Capitali passerà la stessa Coda alla Cassa di Redenzione per erogarla in estinguere gli altri Debiti Camerali, come resterà determinato nell' erezione del Monte per le dette Redenzioni.

Avvertendo, che a proporzione delle dette Redenzioni si anderà di mano in mano aumentando la Coda.

X. Restando in tal modo separata dalle Rendite Camerali la Dote suddetta, e regolato anche il pagamento de' Capitali,

pitali, come pure la Coda di Redenzione, e in conſeguenza li ſuddetti Aſſegni fuori della giuriſdizione, ed autorità del Governo, del Magiſtrato Camerale, e di qualſivoglia altro Tribunale, Miniſtro, Giudice, ed Ufficiale, l'amminiſtrazione de' medeſimi Aſſegni, ſino all' eſtinzione delle riſpettive Claſſi, ſarà delli detti Creditori, e per eſſi della Congregazione del Monte, quale verrà coſtituita da un Capo da eleggerſi dal Governo tra' Creditori, e da dodici Individui, che ſi eleggeranno due per ogni Claſſe dalli ſuddetti riſpettivi Corpi de' Creditori, con quelle Regole, e Capitoli, che di concerto de' medeſimi Creditori ſi crederanno più addatate, con l'obbligo però di comunicare in fine d'Anno alla Regia Camera il Conto, in valida forma, ſottoſcritto dal Ragionato generale, e dal Capo della Congregazione, tanto degli annui Intereſſi pagati, come della Coda di Redenzione, per il tempo, che averà ad operare.

XI. Per maggior vantaggio delli ſteſſi Creditori, ſarà da S. M. deſtinato un Miniſtro, ed anche uno degli Avvocati Fiſcali, quali avranno la cura, che ſia eſeguìto quanto ſopra viene determinato.

XII. Nè il Depoſitario, nè gli altri Subalterni del Monte potranno mai, ſotto qualunque titolo, colore, o preteſto, anche di pronta ſpedizione, o di tempo perſo per qualunque Partita pagabile dal detto Monte, sì d'Intereſſi, che di Capitali, e traſporti de' medeſimi eſigere coſa veruna, benchè menoma, anche a titolo di Scrittura, nè riceverla *etiam à ſpontè dantibus*, ſotto pena dell' immediata ſoſpenſione, ed anche privazione dell' Ufficio, incapacità di ſervire in alcun' altro, e dell' infamia, ed altra maggiore ad arbitrio ec., anzi tutti li pagamenti dovranno eſſere prontamente eſeguìti nelle ſcadenze alla preſentazione delle ſole Cartelle, verificate con le Partite de' Libri, ſenza alcuna eccezione, ritardo, o contradizione, e ſenza neceſſità di far ſpedire alcun Mandato: Similmente la firma de' Confeſſi, o ſia Ricevuta dovrà riceverſi *gratis*, e come più largamente ſi ſpiegherà nella Pianta del Monte.

XIII. Quando poteſſe conſiderarſi, che al di ſopra eſpreſſo reſiſta alcuna diſpoſizione di Leggi, Ordini, o Pragmatiche, ad ogni buon fine, e per maggiore ſicurezza

del

del Monte, S. M. derogherà a tutte, e ciaſcuna di eſſe, con la piena ſua Autorità nel modo più efficace, e ſpecifico, come ſe tutte ad una per una dette Leggi, Pragmatiche, ed Ordini reſiſtenti foſſero eſpreſſamente, e ſingolarmene, nominate.

CAPI-

CAPITOLO PRIMO.

Del numero, e qualità de' Delegati della Congregazione, e modo di eleggerli.

LA Congregazione ſarà composta d'un Capo, o ſia Prefetto, e da altri dodeci Delegati ſtati già eletti da Sua Eccellenza il Sig. Conte Governatore.

Del Prefetto ſi parlerà nel Capo ſeguente, e li dodeci Delegati ſi ſcieglieranno in avvenire nel modo, che ſi dirà in appreſſo.

Due di queſti ſaranno della Claſſe de' Reddituarj Camerali, e ſuoi Uniti: due de' Montiſti San Carlo: due degl' Intereſſati nel Monte nuovo San Franceſco, ſuoi Uniti, ed altri Creditori traſportati nel 1743. ſul Banco Sant' Ambrogio: due degli Aſſentiſti: due de' Bolliniſti: e due della Caſſa di Redenzione.

Dopo il Capo ſederanno nella Congregazione li dodici Delegati ſecondo la prerogativa del maggior' intereſſe de' Corpi, de' quali ſaranno ſcelti, e così con l'ordine delle Claſſi di ſopra eſpreſſo. Tra li due della ſteſſa Claſſe nel proſſimo Triennio il maggiore d'età precederà all' altro: ne' ſucceſſivi poi, ſiccome dovranno ſortire dalla Congregazione ſei Delegati, come ſi dirà in ſeguito, così quello di ciaſcuna Claſſe, che reſterà di Congregazione, precederà l'altro, che verrà eletto di nuovo.

Ogni tre Anni ſcaderanno ſei, cioè uno per Claſſe, al qual fine nel terminare del Triennio proſſimo, che incomincierà in Gennajo 1753., la Congregazione delli due di ciaſcuna Claſſe eleggerà quello, che dovrà continuare per l'altro Triennio: indi paſſerà ad eleggere a Voti ſegreti altri ſei, uno per Claſſe, quali ſubentreranno in luogo di quelli, che ſaranno ſortiti: col terminare poi de' ſucceſſivi Triennj ceſſeranno quelli, che avranno ſeduto negli antecedenti ſei anni, e così di Triennio in Triennio.

Se durante il Triennio veniſſe a mancare qualcuno de' Delegati, o quello ſi rendeſſe inabile, o rinunciaſſe, la Congregazione paſſerà ad altra elezione, ed il nuovo Eletto du-

rerà per il tempo, che avrebbe durato quello al quale esso resta surrogato.

Niuno potrà essere eletto, se non passato tanto tempo, quanto avrà seduto in Congregazione.

Non potranno contemporaneamente essere nella Congregazione Padre, e Figlio, o due Fratelli.

Le elezioni si faranno a Voti segreti coll' uso delle palle, e quello sarà eletto, nella cui persona saranno concorsi più Voti, sebbene fosse prevalso d'un solo.

La Congregazione nella scelta de' Delegati avrà presente il maggior servizio de' Creditori, rimossa ogni contemplazione, parzialità, ed amor proprio.

Succedendo, che col beneficio delle redenzioni cessi una delle dette Classi de' Creditori, l'Eccellentissimo Signor Governatore secondo le circostanze disporrà, se abbino a continuare gli altri soli, o a sostituirsene de' nuovi.

CAPITOLO II.

Del Capo, o sia Prefetto della Congregazione, e suo Ufficio.

LA Congregazione avrà un Capo, o sia Prefetto, il di cui Ufficio durerà per sei Anni, e questo verrà eletto dal Governo nel modo seguente.

Terminato che sarà il prossimo Sessennio, in cui dovrà presiedere alla Congregazione il Capo da Sua Eccellenza diggià scelto dalla Terna presentatagli dalla Congregazione, questa nominerà tre altri Soggetti di tutto il Corpo de' Creditori, con l'arbitrio di prenderli anche dal numero de' dodici Delegati sedenti, quali dovranno essere de' più idonei, e forniti delle qualità, e requisiti corrispondenti ad una sì dilicata direzione, osservando nella nomina de' Soggetti la regola di Consanguinità espressa nel precedente Capitolo.

La nomina si farà a Voti segreti, e quelli tre si avranno per nominati, che avranno riportati più suffragj, sebbene fossero prevalsi d'un solo.

Presentatasi dalla Congregazione a Sua Eccellenza la

Terna,

Terna, quello, che la medeſima Eccellenza Sua avrà ſcelto, ſarà il nuovo Capo della Congregazione, o ſia Prefetto per il ſucceſſivo Seſſennio, e così ſi oſſerverà di ſei in ſei Anni.

Quando fra' nominati vi foſſero de' Delegati ſedenti, e Sua Eccellenza ſceglieſſe uno di queſti per Capo, o ſia Prefetto, la Congregazione paſſerà immediatamente ad eleggere altro Soggetto di quella Claſſe de' Creditori, della quale era il Delegato aſſonto in Prefetto.

Se durante il Seſſennio laſciaſſe di vivere il Prefetto, la Congregazione paſſerà ad altra Terna, dalla quale il Governo farà la nuova ſcelta, ed il ſurrogato durerà in Ufficio per tutto il ſucceſſivo Seſſennio.

Se poi al Prefetto nel corſo del ſuo Seſſennio ſopraveniſſe impedimento tale, che non poteſſe più eſercire il ſuo Ufficio, la Congregazione ne renderà inteſo il Governo, per avere dal medeſimo gli ordini per la nuova Terna da proporſegli.

L'unione della Congregazione per la nuova Terna ſi farà otto giorni prima della ſcadenza delli ſei Anni, co' quali anderà a terminare il Capo ſedente: nel caſo poi d'impedimento perpetuo del Prefetto, la ſi farà entro gli otto giorni, dacchè ſarà ſucceduto il caſo.

Quello, che ſarà ſtato una volta Prefetto, non potrà eſſere di nuovo nominato dalla Congregazione, ſe non paſſato tanto tempo, quanto avrà prima ſeduto nella Congregazione.

Sarà cura del Prefetto l'unire la Congregazione ſecondo le emergenze della medeſima, e tutte le volte, che così eſſo crederà eſpediente, e gli Avviſi per l'unione dovranno traſmetterſi a tutti gli Individui della medeſima.

Accadendo, che il Prefetto foſſe aſſente dalla Città, o impedito temporalmente, ſupplirà le ſue veci come Vice-Prefetto quello de' Delegati Provinciali, che immediatamente ſuccederà al Prefetto ſecondo l'ordine delle Claſſi, e precedenza eſpreſſa nel Capo primo, e così gradatamente ſe queſto pure foſſe aſſente, o impedito.

Il Prefetto, e quello de' Delegati, che in aſſenza del Prefetto ſupplirà le ſue veci, avranno Voto preponderante, tanto nelle elezioni, come in qualunque altro atto Collegia-

 le,

le, ed appartenente alla Congregazione, e perciò occorrendo doversi votare a palle segrete, il Prefetto, ed in sua assenza il Vice-Prefetto ne averanno due.

CAPITOLO III.

Della Casa, nella quale dovrà unirsi la Congregazione, e risiedere gli Ufficiali Subalterni.

LA Congregazione averà una Casa capace tanto per unirsi, come per la residenza de' Subalterni nelle ore, e giorni destinati, così pure per tenervi l'Archivio, la Cassa, ed ogn' altro bisogno.

Questa Casa dovrà essere addattata per gl' usi di ciascun Individuo, con gl' opportuni Tavoli, Casse, Armarj, ed altri Mobili bisognevoli con decenza, per la successiva manutenzione de' quali resta dalla Regia Camera assegnato alla Congregazione un Fondo bastante per le Spese, come si dirà al Cap. XXI.

La custodia, e pulitezza della Casa suddetta sarà a cura dell' Usciere sotto la sovrintendenza del Delegato Provinciale, e perciò al medesimo Usciere si assegnerà nella stessa Casa una discreta abitazione, acciò sia ad ogni occorrenza pronto alli bisogni, che possano succedere.

Così pure vi saranno nella medesima Casa Appartamenti convenienti, in cui possano abitare il Sindaco, Ragionati generali, ed il Cassiere, od il Sotto-Cassiere, acciò siano più pronti al servizio del Monte.

CAPITOLO IV.

Del modo di trattare gli affari nella Congregazione.

CIascuno de' Delegati avrà particolar' incombenza delle cose, che aspettano alla Classe de' Creditori, dalla quale saranno scelti: occorrendo cose di riglievo, le riferiranno in piena Congregazione, alle cui determinazioni si dovrà stare.

Di Triennio in Triennio si distribuiranno fra' Delegati

altre

altre particolari Incombenze, o siano Provincie, eleggendone uno, che soprintenda all'esigenza delle Rendite del Monte: altro alla Cassa: altro all'Archivio: altro a' Ministri Subalterni: ed altro alla Casa, ed Economìa della Congregazione.

Inoltre vi sarà uno de' Delegati, che tutti li giorni si lasci vedere nelli Ufficj de' Subalterni, per intendere da essi le occorrenze, e provveda alle cose istantanee, e questa incombenza anderà per giro fra li Delegati, cosicchè uno per Settimana abbi ad assumersi questo incomodo.

Li Decreti eccitatorj del Sindaco, e Ragionati sopra Ricorsi degli Interessati, o per Informazioni si faranno dal Prefetto, o da quello, che supplirà le sue veci.

Il Prefetto proporrà nella Congregazione gli affari; sarà però in arbitrio anche di ciascuno de' Delegati l'esporre qualunque sua occorrenza.

Tanto nelle elezioni, come in ogni altro affare, sì a Voti segreti, come a palesi, sempre s'attenderà la pluralità de' Voti de' Congregati, anche prevalendo d'un solo.

Non si potrà risolvere cosa alcuna, se non intervenghi alla Congregazione almeno la metà de' Delegati, oltre il Prefetto, o Vice-Prefetto.

Quando nella Congregazione si tratterà di cose spettanti particolarmente ad una delle Classi de' Creditori, non si potrà prendere veruna deliberazione, se non v'intervenghi almeno uno de' due Delegati di quella Classe.

Quello, che proporrà qualche affare, sarà il primo a votare, e nel modo di raccogliere i Voti, si osserverà la pratica del Magistrato Camerale. Il Prefetto, o Vice-Prefetto sarà quello, che interpellerà, e raccoglierà i Voti.

Alla Congregazione assisterà il Sindaco, quando sarà chiamato, quale sederà in Sedia minore delli Delegati, ed in faccia al Prefetto.

In altro Tavolo separato sederà il Cancelliere, quale sarà rogato delle deliberazioni, si prenderanno dalla Congregazione, e sarà incaricato delle altre incombenze, come si dirà al Cap. XIII.

Tutti osserveranno religiosamente il segreto delle cose, che si tratteranno nella Congregazione, e saranno circospet-

ti

ti nel parlare degl' interessi del Monte, fuori del preciso bisogno del medesimo.

CAPITOLO V.

Dell' affitto del Bollino.

SCadendo il tempo d'affittare il Bollino, s'osserverà la pratica sino ad ora tenutasi.

Sovrastando dunque la scadenza dell' Affitto, s'esporranno ne' Luoghi soliti della Città, ed alla Casa della Congregazione almeno un mese avanti della deliberazione le Cedole invitatorie per l'Asta, e successiva deliberazione, se così piacerà alla Congregazione, participatasi però prima l'occorrenza al Magistrato Camerale, al quale dovrà trasmettersi copia della Cedola, che dovrà esporsi.

Si comunicheranno dalla Congregazione al Magistrato Camerale le Obblazioni, verranno fatte, e lo stesso praticherà il Magistrato colla Congregazione, come pure si participeranno tutte le migliorìe, verranno fatte all' Asta, ed ogni altra occorrenza, nè si passerà alla deliberazione senza l'approvazione del Magistrato, e successiva del Governo, che gli verrà spedita *gratis*.

Sarà la Congregazione sollecita, che sii cautata l'Asta, e molto più assicurato il Contratto.

Non s'ammetterà Obblazione, se non con la riserva d'esporla all' Asta nelle forme solite, nè si accorderanno sotto qualunque pretesto avvantaggi di sorte alcuna agli Obblatori.

Godrà la Congregazione de' Privilegj Fiscali, ed in ispecie dell' adjezione *in diem*, a norma degli Ordini Reali ultimamente emanati.

Non si potranno fare Affitti oltre un Triennio, se non con permesso del Governo.

Gl' Affitti si faranno col patto esclusivo de' ristori, e riduzione di pensione, nella guisa, che resta esteso quello per le Imprese del Banco S. Ambrogio, approvato da S. M. con Dispaccio delli 15. Novembre 1751.

CAP. VI.

CAPITOLO VI.

Della Caſsa, o ſia Erario della Congregazione.

OLtre la Caſſa, che il Teſoriere, o ſia Depoſitario del Monte avrà per il ſervizio corrente, ſi terrà in luogo ſicuro della Caſa del Monte altra Caſſa ben ferrata, nella quale dovranno paſſare li vuoti, o ſia il danaro, che, dopo pagati gli annui Redditi, ſoddisfatti li Salariati, ed altre ſpeſe ad uſo della Congregazione, e fatte a' ſuoi tempi le redenzioni, non ſarà nelli tre precedenti Anni ſortito, perchè qualcuno de' Creditori non ſia comparſo a ricevere il pagamento, inchiudendo tale danaro ſopravanzato in Sacchetti diſtinti, e ſigillati col Sigillo del Caſſiere, con porvi una annotazione eſterna, quale indichi e gli anni, e la ſomma del Contante inchiuſo, acciò ſe ne poſſa a ſuo tempo dare buon conto: ben' inteſo, che non abbino a conſiderarſi per vuoti le Partite in controverſia fra Parti litiganti.

Queſta Caſſa ſarà cuſtodita, ed aſſicurata con tre Chiavi di diverſo artificio, e fatte da diverſi Artefici, una delle quali ſtarà preſſo del Prefetto, altra preſſo il Delegato ſopra la Caſſa del Monte, e la terza preſſo il Teſoriere.

Preſentandoſi alcuno de' Creditori, quali non ſaranno comparſi entro il Triennio a prendere il ſuo danaro, queſto per conſeguìre il pagamento doverà preſentare alla Congregazione Memoriale con la Cedola del ſuo Credito, e riportarne ſpeciale Mandato, e la Congregazione, ſentito il Ragionato del Monte, e Caſſiere, glielo farà ſpedire *gratis*.

Si terrà dal Ragionato generale un Libro particolare, in cui venghi notato il danaro chiuſo ne' Sacchetti come ſopra, e che ogni tre Anni verrà traſportato alla detta Caſſa, e nel medeſimo ſi regiſtreranno in ſgravio della ſteſſa Caſſa le Partite, che come ſopra occorreranno levarſi da' riſpettivi Sacchetti per pagarle a' Creditori, che ſi preſenteranno dopo ſcaduto il Triennio ſuddetto.

Li detti vuoti, ſubito che ſi farà luogo alle Code di Redenzione ne' tempi deſtinati col Piano del Monte, ſerviranno ad impinguare le ſteſſe Redenzioni, e così ſucceſſivamente di tre in tre Anni, reſtando ſalva la ragione de' Creditori

con-

contro la Regia Camera, ed in iſpecie ſopra la Partita di danaro, che entrerà nella Caſſa del Monte per le ſucceſſive Redenzioni, affine di conſeguìre in quello prelativamente ad ogn' altro il pagamento de' loro Crediti.

CAPITOLO VII.

Dell' Archivio.

SI diſporranno nella Caſa della Congregazione quante Stanze abbiſognino per riporvi l'Archivio delle Scritture, e l'Archiviſta ſarà il Cancelliere del Monte.

L'Archivio verrà diviſo in tante parti, quante ſono le Claſſi de' Creditori per miglior' ordine degli affari del Monte, come la Congregazione vederà del ſuo miglior ſervizio, e di queſte avranno la cura li riſpettivi Ragionati, a' quali reſteranno applicate le dette Claſſi: Vi ſarà poi altro particolare Archivio per il Cancelliere.

Le Chiavi di ciaſcun' Armario ſaranno appreſſo quelli, alla cui cura ſpettano le Scritture nel medeſimo riposte. L'ingreſſo poi nell' Archivio ſarà cuſtodito con due Chiavi, una delle quali ſtarà preſſo il Prefetto, altra preſſo il Delegato Ebdomadario, per poter ogni giorno ſecondo le occorrenze avere a quello l'acceſſo.

Si farà dal Cancelliere Archiviſta, e Ragionati Inventario, o ſia repertorio eſatto di tutt' i Libri, e Scritture attinenti alla Congregazione, tenendo ogn' uno diſtinta annotazione di quelle Scritture, che gli appartengono, de' quali Inventarj il dupplicato ſtarà appreſſo il Cancelliere Archiviſta.

Si traſporteranno all' Archivio di tutti gli Ufficiali i Libri, e Scritture, che più non ſervono al biſogno corrente della Congregazione, e queſti ſi regiſtreranno di volta in volta ne' riſpettivi Inventarj.

Non potranno mai levarſi Libri dall' Archivio, per portarli fuori della Caſa della Congregazione, e quando ſi veda neceſſario di levare altre Scritture, queſte non ſi potranno levare, ſe non con permeſſo in iſcritto del Prefetto, laſciando in tal caſo il Confeſſo di ricevuta con l'obbli-

go

go della restituzione, di cui ne saranno solleciti tanto quello degli Ufficiali, al quale spettano tali Scritture, come l'Archivista, quale doverà avere un particolare Registro in un Libro destinato a quest' Ufficio, e differendosi la restituzione più d'un Mese, ne avviserà in iscritto il Prefetto per le opportune provvidenze.

A chi avrà bisogno di qualche Copia autentica, se gli darà da' rispettivi Sindaco, Cancelliere, e Ragionati, come ad essi appartiene, sempre però col previo permesso in iscritto del Prefetto, e protesta di forma, senz' altra spesa, che della mercede della semplice Scrittura, da regolarsi secondo le Tariffe, che verranno a tal fine stabilite, e registrate in fine delle presenti Regole.

CAPITOLO VIII.

Del modo, e tempo del pagamento degli Utili.

GL' Interessi si pagheranno di quattro in quattro Mesi, ed il primo pagamento seguirà nel giorno 15. Maggio prossimo 1753., il secondo a' 15. del Mese di Settembre detto Anno, ed il terzo a' 15. Gennajo del susseguente Anno 1754., e così successivamente ogni Anno di quattro in quattro Mesi, finchè sussisteranno li rispettivi Capitali.

A tal fine si formeranno ogni quattro Mesi da' Ragionati le rispettive Tavole, nelle quali si esprimeranno le somme de' Capitali, ed Interessi correspondenti, col Nome, e Cognome de' medesimi Creditori: e rispetto alle partite pagabili a' Procuratori, o Testa finta, o al Presentatore, si nominerà la Persona del Procuratore, o Testa finta, e si spiegherà la circostanza d'essere pagabili al Presentatore, esprimendo la somma del Capitale, e del corrispondente Interesse, ed osservando la regola di rigoroso Alfabeto de' Cognomi de' Creditori, e Teste finte per maggior facilità a' stessi Creditori di rinvenire, e riconoscere la loro partita.

A norma delle stesse Tavole si prepareranno pure li Confessi in stampa con le debite firme, in modo che non resti al Creditore altro incomodo, che di porre al piede del foglio stampato il proprio Nome senza carico di spesa

alcuna per qualunque titolo, o preteſto, come ſi dirà nel Capitolo XIV.

Preſentandoſi Procuratori per eſigere danaro, e fare li Confeſſi, doveranno aver prima giuſtificato il loro Mandato con la precedente ricognizione del Sindaco del Monte, laſciando nelle Filze de' riſpettivi Ragionati li ſteſſi Mandati di Procura.

CAPITOLO IX.

De' traſporti delle Cartelle in altra Teſta.

VOlendo alcuno far traſportare qualche Cartella da una Teſta in altra, dovrà porgere ſuo Memoriale al Prefetto, quale ecciterà il Sindaco, acciò diligentemente oſſervi, ſe la partita ſia libera, o vincolata. Quando ſia libera, potrà accordarſi il traſporto libero in altra Teſta, ed anche con que' vincoli, ed annotamenti, che il Ricorrente deſidera, ſiano di nuovo appoſti: Se poi ſi ritroverà di già vincolata, dovrà traſportarſi con li ſteſſi vincoli, ed annotamenti, che prima aveva, quando il Ricorrente non dia le prove chiare, che queſti più non ſuſſiſtino.

Eſaminati con la maggior circoſpezione, ed avvertenza li Ricorſi, e Ricapiti, il Sindaco potrà anche ſentire li Ragionati: indi dirà il ſuo parere in iſcritto, al cui parere potrà nelle coſe correnti uniformarſi il Prefetto, e quando lo creda del caſo, dovrà lo ſteſſo Prefetto proporre il Racorſo, e Voto del Sindaco nella Congregazione, quale prenderà quella deliberazione, che ſtimerà di giuſtizia.

In ſeguito ſi farà il traſporto o libero, o vincolato ne' Libri, e Tavole del Monte, come verrà decretato.

Le Cartelle però intitolate al Preſentatore ſi potranno far traſportare in una Teſta vera ſenza verun Ricorſo, ed a ſola petizione del Preſentatore: nel caſo oppoſto, ſe ſi voleſſe far traſportare una Cartella da Teſta vera in quella del Preſentatore, eſſendo però di quelle, che hanno tale Privilegio, ſi dovrà oſſervare la norma, ed ordine di ſopra preſcritti.

Quanto reſta di ſopra diſpoſto, ſi eſeguirà dal Sindaco,

Ra-

Ragionato, ed altri Ufficiali, a' quali ſpetta, ſenza benchè menoma ſpeſa del Ricorrente.

CAPITOLO X.

Del modo di fare le Redenzioni.

VEnendo il tempo deſtinato alle Redenzioni come reſta ſtabilito nella Pianta del Monte, queſte ſi faranno nelle ſcadenze di ſopra eſpreſſe per il pagamento degli Utili.

Ritenuto il metodo già ſtabilito per li Montiſti S. Carlo riguardo alle Redenzioni, lo ſteſſo metodo ſi praticherà anche per gli Aſſentiſti con tutte le cautele preſcritte per il Monte ſuddetto: ben' inteſo, che l'eſecuzione delle medeſime reſta commeſſa alla prudente vigilanza della Congregazione, ſenza più veruna ingerenza d'altro Tribunale.

CAPITOLO XI.

Degli Ufficiali Subalterni in genere.

AVrà la Congregazione li ſeguenti Miniſtri Subalterni: Un Sindaco, un Cancelliere, che ſarà anche Archiviſta, un Ragionato generale, un Coadjutore del Ragionato generale, altri due Ragionati, un Teſoriere, o ſia Caſſiere, un Sotto-Caſſiere, ed un Uſciere, o ſia Portiere.

Si riſerva Sua Maeſtà a sè la Nomina, e provviſta del Sindaco, del Ragionato generale, e del Caſſiere, o ſia Teſoriere, mediante la precedente Terna, che il Governo le dovrà raſſegnare per la via regolare. Accadendo però la vacanza degli Ufficj di Cancelliere, Coadjutore del Ragionato generale, e delli due altri Ragionati, a riſerva del Sotto-Caſſiere, e dell' Uſciere, (quali due ultimi reſteranno riſpettivamente all'arbitrio della Congregazione, e del Caſſiere) la Congregazione medeſima a voci ſegrete proporrà al Governo tre Soggetti, che eſcluſa qualunque parzialità, e contemplazione, ſtimerà del maggior ſervigio del Monte, e Sua Eccellenza ſceglierà quello, che giudicherà più idoneo per eſercire tale Ufficio.

Non s'ammetteranno rinuncie *in favorem*, nè Coadjutorìe sotto qualunque colore, o pretesto, e nelle Terne si avrà presente anche l'età de' Ricorrenti, che sia già matura, ed almeno non minore di trent' anni, e che siansi diggià questi tali esercitati con lode in Impieghi della stessa natura di quelli, a' quali aspirano di essere eletti.

Occorrendo, che qualche Ufficiale per inabilità, negligenza, ed inosservanza delle regole della Congregazione incorresse nel caso di dover' essere sospeso, o rimosso dall' Ufficio, dovrà in allora la Congregazione informarne il Governo, ed attendere la di lui risoluzione, tanto per quelli, che saranno eletti da Sua Maestà, come per quelli, che verranno eletti dal Governo, coll' obbligo però rispetto a' primi, di dare successivamente conto a Sua Maestà de' motivi, che avrà avuto per sospenderli, o rimoverli.

In tutte le controversie, che occorreranno fra li detti Ufficiali per causa de' loro Ufficj, e Maneggi, la Congregazione sola sarà il Giudice competente, nè altro Tribunale di qualunque rango potrà ingerirsi, nè sospendere la di lui cognizione, o impedire l'esecuzione di quanto verrà dalla stessa ordinato.

CAPITOLO XII.

Del Sindaco.

IL Sindaco dovrà essere Notaro, e Causidico di questa Città, di credito, ed integrità, per l'elezione di cui doverà il Governo proporre a Sua Maestà ogni volta, che venga il caso, la nomina di tre Soggetti, in ciascuno de' quali concorreranno tutte le dette qualità, acciocchè possa la Maestà Sua scegliere quello, che stimerà più a proposito.

Interverrà alla Congregazione, se così parerà alla medesima, e quando venghi richiesto, dirà il suo parere in voce, o in iscritto, quale sarà meramente consultivo.

Sederà in faccia del Tavolo, e per contro al Prefetto, in sedia però minore di quella de' Delegati.

Eccitato riconoscerà li Ricorsi, e Documenti per li trasporti de' Capitali da una in altra Testa, nel modo detto

al

al Cap. IX., accordando alle Parti le annotazioni, che li Creditori desiderano venghino apposte, o levate con diligente disamina de' Ricapiti.

Darà il suo parere sopra li Ricorsi, e Scritture, che gli verranno rimesse dalla Congregazione, o dal Prefetto, ed il tutto eseguirà senza verun emolumento nè dalla Congregazione, nè da'Particolari, tanpoco a titolo di visione di Scritture, ed altro incomodo.

Patrocinerà le Cause, che accadano in servigio della Congregazione, senz'altra Mercede.

Non potrà ricevere Clientele de' Debitori della Congregazione per Interessi avanti d'essa

Assisterà a tutti gl' Incanti, e deliberazioni da farsi per gli Affitti delle Rendite del Monte.

Osserverà esattamente quanto resta generalmente stabilito per tutti gli Ufficiali Subalterni nel Capo XIX.

CAPITOLO XIII.

Del Cancelliere Archivista.

AVrà pure la Congregazione un Cancelliere, quale sia Notaro di legalità, ed esperienza del Foro, per la di cui elezione si farà dalla Congregazione la sua Terna al Governo, acciocchè possa questi scegliere il Soggetto, che stimerà più a proposito.

Doverà avere un Scrittore a sue spese per servire alle occorrenze della Congregazione, e lo stesso Cancelliere sarà contabile d'ogni mancamento, negligenza, e colpa anche leggiere dello Scrittore.

Il Cancelliere starà presente alle Congregazioni, e sarà rogato delle Ordinazioni, e Decreti della medesima.

Registrerà in Libro particolare tutti li Decreti, ed Ordinazioni, che sortiranno dalla Congregazione, e dal Prefetto, e ne darà Copia anche autentica a chi la richiederà, ottenutosi però prima il permesso in iscritto dal Prefetto, con la solita protesta di non servirsene contro il Monte, nè potrà ricevere altra mercede per gli affari de' Creditori del Monte, che della pura Scrittura, da regolarsi a nor-

ma

ma delle Tariffe, da ſtabilirſi come ſopra.

Riceverà negli Atti li Ricorſi, ed Atti delle Parti, ſenza eſigere per ciò coſa alcuna.

Lo ſteſſo ſenza Mercede alcuna ſarà rogato degli Iſtromenti d'Affitto, di quelli di liberazione del Caſſiere in fine d'Anno, delli Confeſſi delle partite, che ſaranno pagate al tempo delle Redenzioni, dandone un *pateat* al Ragionato, ed al Caſſiere per le opportune annotazioni: come pure d'ogni altro Iſtromento, che poſſa occorrere per ſervizio della Congregazione, e ne darà ſenza verun Emolumento copia autentica alla medeſima; quando poi alcuno de' Creditori del Monte ne voleſſe anch'eſſo Copia, ce la darà con la ſola Mercede della ſemplice Scrittura, e ſe la voglj autentica con il terzo di più.

Averà la cura dell' Archivio, tenendo Inventario eſatto di tutti i Libri, e Scritture, e Regiſtro particolare di quelle, che verranno levate nel modo come ſopra, affine di ſollecitarne la reſtituzione, con avviſare in caſo di dilazione la Congregazione, od il Prefetto, come ſi è detto al Cap. VII.

Solleciterà li Debitori della Congregazione, affinchè ſieno pronti al pagamento nelle riſpettive ſcadenze.

Oſſerverà il di più detto di ſopra, per buon regolamento dell' Archivio.

CAPITOLO XIV.

Del Ragionato Generale.

IL Ragionato Generale ſi ſceglierà da Sua Maeſtà nel modo detto per il Sindaco.

La Provincia di queſto verſerà circa le ſeguenti coſe.

Formerà li Libri Maſtri, ne' quali reſti con diſtinzione tenuta la Scrittura ſeparata di tutte le Claſſi de' Creditori, ed a ciaſcuna partita ſpiegherà li Nomi, e Cognomi, quantità del Capitale, ed Utili corriſpondenti, e farà le annotazioni de' Vincoli, o di Fideicommeſſo, e Primogenitura, o d'obblighi Vitalizj, o di Legati, e ſimili, quali, o già reſtano eſpreſſe, o dalla Congregazione s'ordinerà, che abbino a farſi.

Sarà

Sarà ſollecito in tener pronta la Scrittura ſu'l corrente, per darne ad ogni richieſta della Congregazione, e delli Delegati buon conto.

Da' ſuoi Libri, prima che ſcada il tempo al pagamento degli Utili, dovrà avere cavate le Tavole, nelle quali ſi riportino le Partite di que' Creditori, che li verranno deſtinati dalla Congregazione, tenendo ſempre ſeparate le Claſſi ad eſſo aſſegnate, ed alle Tavole adatterà li Confeſſi, in modo che altro non rimanga a' Creditori nell'atto di ricevere il pagamento, che di firmarli, come ſi è detto al Cap. VIII.

Nel fine d'ogni Quadrimeſtre formerà, e conſegnerà al Prefetto, e Delegati Provinciali il Bilancio de' Debitori del Monte, perchè lo propongano nella Congregazione, ed altra Copia al Cancelliere, perchè ne ſolleciti il pagamento.

Oſſerverà di tempo in tempo i Libri del Teſoriere, per riferirne alle occaſioni lo ſtato, ſubito richieſto che ne ſia.

Così pure riconoſcerà il Libro particolare dell' Erario, o ſia Caſſa del Monte, per dar conto ad ogni richieſta de' vuoti in eſſa introitati.

Conſerverà con cura particolare le Scritture, e Ricapiti attinenti alla Congregazione, e li traſporterà a ſuo tempo nell' Archivio.

Aſſiſterà al rendimento de' Conti da darſi dal Caſſiere della Congregazione.

Farà le informazioni, che gli verranno comandate dalla Congregazione, o dal Prefetto.

Dovrà ogni Anno formare il Bilancio de' Conti da darſi al Magiſtrato Camerale, ricavandolo da' ſuoi Libri, e da quelli degli altri Ragionati, nel quale Bilancio accrediterà alla Regia Camera tutta l'eſigenza fatta da' riſpettivi Aſſegnatarj, e darà debito del totale importo degl' Intereſſi dovuti a' Creditori delli pagamenti fatti de' Capitali redenti, e ſpeſe correnti della Congregazione.

Formerà in ſeguito il Conto diſtinto di tutte le Partite de' Reddituarj, quali alle ſue Tavole, e Libri riſulteranno eſſere Creditori, diſtinguendo quelli, che oltrapaſſano li tre Anni.

Sarà

Sarà ſua cura, che parimenti gli altri Ragionati formino tanto il Bilancio de' Conti, come la riſultanza de' Redditarj Creditori per quelle Claſſi, che verranno ad eſſi aſſegnate nella ſteſſa forma come ſopra, acciò uniti li detti Bilancj in un ſolo, li raſſegni al Delegato, o alla Congregazione in corpo, quale dovrà paſſarli al Magiſtrato Camerale per li Conti annuali da darſi alla Regia Camera, come al Cap. XXII.

Non riceverà coſa alcuna per qualunque ſua operazione, anche di traſporto de' Capitali, per quanto ſpetta al ſervizio de' Creditori, come ſi dirà al Cap. XIX.

CAPITOLO XV.

Del Coadjutore del Ragionato Generale.

QUeſto pure s'eleggerà dal Governo alla Terna della Congregazione.

La ſua incombenza ſarà di aſſiſtere in tutto quello, che poſſa facilitare al Ragionato generale il compire al ſuo Uffizio, tenendo la Scrittura ben' ordinata, e ſul corrente, ſcrivendo le Informazioni, e Bilancj, e preſentandoſi pronto al medeſimo Ragionato in tutte le operazioni di ſua provincia, come ſi è detto nel Capo precedente.

CAPITOLO XVI.

Degli altri due Ragionati.

AVrà il Monte altri due Ragionati, per l'elezione de' quali la Congregazione farà a Sua Eccellenza la Terna in caſo di vacanza.

Queſti avranno il carico della Scrittura, ed altre incombenze per le reſtanti Claſſi de' Creditori, che la Congregazione ſtimerà d'aſſegnare a ciaſcuno d'eſſi.

Formeranno li Libri Maſtri, ne' quali reſti con diſtinzione tenuta la Scrittura di quelle Claſſi de' Creditori, che le verranno deſtinate, ed a ciaſcuna partita ſpiegheranno li Nomi, e Cognomi, quantità del Capitale, ed Utili corriſpon-

rispondenti, e faranno le annotazioni de' Vincoli, o di Fidecommisso, e Primogenitura, o d'Obblighi Vitalizj, o di Legati, e simili, quali o già restano espresse, o dalla Congregazione si ordinerà, che abbino a farsi.

Da' suoi Libri, prima che scada il termine al pagamento degli Utili, dovranno avere cavate le Tavole, nelle quali si riportino le partite de' Creditori loro assegnate, tenendo separate le Classi, ed alle Tavole addatteranno li Confessi, in modo che altro non rimanga a' Creditori nell'atto di ricevere il pagamento, che di firmarli, come si è detto del Ragionato generale.

Ogni volta, che saranno richiesti, assisteranno al rendimento de' Conti da darsi dal Cassiere, quando si tratterà delle Classi de' Creditori della loro Provincia.

Consegneranno al Ragionato generale in tempo debito i loro Libri, e Scritture per formarne il Bilancio, ed acciò ne faccia quell'uso a tenore di quanto viene prescritto in detto Cap. XIV.

Per qualunque operazione non potranno ricevere cosa alcuna, come resta prescritto al Cap. XIX.

CAPITOLO XVII.

Del Tesoriere, o sia Cassiere del Monte.

L'Elezione del Cassiere, o sia Tesoriere si riserva alla Nomina di Sua Maestà nel modo, che si è detto per il Sindaco, e per il Ragionato generale.

Doverà dare Sigurtà idonea a piacimento della Congregazione, ed approvazione del Governo per la somma, che importa la rata di cadaun pagamento.

Non potrà fare sigurtà per alcuno, nè immischiarsi direttamente, o indirettamente in Imprese sì Regie, che Civiche, o particolari, sotto la pena della perdita dell' Ufficio.

Sarà obbligato eleggersi a suo rischio, e pericolo un Sotto-Cassiere, da approvarsi dalla Congregazione, quale doverà avere una Cassa separata, che starà pure aperta per maggior comodo de' Creditori, e loro più pronto servizio,

e ed

ed eſſo Caſſiere ſarà contabile d'ogni mancamento, e negligenza, e colpa anche leggiera dello ſteſſo Sotto-Caſſiere, quale dovrà oſſervare quanto reſta preſcritto al Caſſiere.

Averà il Caſſiere cura del danaro a tutto ſuo riſchio, e pericolo, eccettuati li caſi meramente fortuiti.

Ogni errore in ricevere Monete falſe, o mancanti, o per pagamenti di più, o per ſcoſſo di meno, tutto sarà a carico dello ſteſſo Caſſiere.

Non riceverà, nè pagherà danaro, ſe non al corſo delle Gride, e nelle ſpecie permeſſe dalle ſteſſe Gride.

Sarà obbligato ricevere da' Debitori della Congregazione ogni ſpecie di danaro d'oro, e d'argento al corſo, ed a norma delle ſteſſe Gride.

Quando occorreſſe pubblicarſi nuove Gride, con le quali veniſſe alterato il corſo delle Monete, formerà ſotto lo ſteſſo giorno della pubblicazione con l'intervento del Ragionato generale il Conto, e chiuderà la Caſſa, per poterſi con la preſenza del Delegato Provinciale riconoſcere la ſpecie di danaro, che ſi ritroverà avere, affine di farcene debito, o credito, come porterà il caſo.

Non potrà far pagamento alcuno, ſe non a norma de' Confeſſi firmati, con riceverne le opportune Quitanze dall' Inteſtato, o ſuo legitimo Procuratore.

Non pagherà verun Mandato per Salarj di Ufficiali, ed altre ſpeſe in ſervizio della Congregazione, ſe il Mandato non ſarà ſottoſcritto dal Prefetto della medeſima, o dal Ragionato generale, e Cancelliere del Monte.

Non potrà fare permutazione di qualunque ſebben picciola ſomma di Monete entrata in Caſſa con altre Valute da ſpecie a ſpecie.

Non potrà darſi debito di veruna ſomma di danaro pagabile da' Debitori della Congregazione, ſenza che ne ſegua prima l'effettivo sborſo.

Secondo la qualità de' Mandati, e delle ſtazioni de' medeſimi doverà lo ſteſſo formare tanti Libri di Caſſa ſeparati, e diſtinti, acciò ciaſcuno de' Ragionati poſſa ſervirſi di quelli, che gli ſpetteranno: come altresì doverà regiſtrare ad uno ad uno tutti li Mandati, oſſervando l'ordine del tempo, e ſcrivendo contemporaneamente nel Libro de' Nume-

rati

rati la partita con la distinzione della specie precisa del danaro, che riceve, e che paga; lo che doverà osservarsi anche dal Sotto Cassiere.

Dovrà indefettibilmente avere registrato tutti li Ricapiti de' pagamenti anche straordinarj entro il termine di due Mesi dal giorno, che si darà principio a' pagamenti ne' rispettivi Quadrimestri, senza speranza d'esser scusato per qualunque occupazione, o difficoltà, che potesse allegarsi.

Darà buon conto, e pronta soddisfazione de' danari, che si trasporteranno ogni tre Anni nell'Erario, e perciò, come si disse al Cap. VI., questi saranno riposti in Sacchetti distinti, e sigillati col Sigillo dello stesso Cassiere, e custodita la Cassa con una delle Chiavi in sua consegna.

Sarà in libertà del Prefetto, e Delegati Provinciali il riconoscere ad ogni loro piacere i Libri, e Scritture del Cassiere, e Sotto-Cassiere.

Entro due Mesi, dacchè sarà scaduto l'Anno, doverà rendere li Conti della sua Amministrazione nella seguente forma.

Si destineranno dalla Congregazione uno de' Delegati di ciascuna Classe de' Creditori, quale dovrà riconoscere esattamente ad uno per uno tutti li Confessi de' pagamenti fatti per Interessi, e Capitali redenti, e per le spese correnti del Monte, leggendo il Nome, e Cognome di chi averà ricevuto il danaro, e la quantità del medesimo danaro, ed il Ragionato doverà stare attento, se il tutto corrisponda a quanto sarà registrato ne' Libri di Cassa.

Quando vadino d'accordo li Confessi nella quantità, e qualità, li Delegati di ciascuna Classe firmeranno di propria mano i Ricapiti delle rispettive Classi in tal guisa riconosciuti; Quando poi non corrispondessero al Credito del Cassiere li Confessi, si riconoscerà d'onde proceda l'errore, e se ne farà il carico a chi sarà di ragione.

Riconosciuti li Conti nel modo già detto, li Delegati ne faranno relazione nella Congregazione, quale non avendo cosa in contrario, e sopravenuta l'approvazione del Magistrato Camerale, come si dirà al Cap. XXII., li Delegati passeranno all'Istromento di liberazione a favore del Cassiere, o sia Depositario, di cui ne sarà rogato il Cancelliere

e 2 della

della Congregazione, con inserirvi un semplice Bilancio, o Sommario dello scosso, e pagato contemporaneamente, segnando i foglj de' Libri di Cassa, e volendo esso Cassiere, se gli darà copia autentica dell' Istromento di liberazione senza spesa alcuna.

Sarà in libertà della Congregazione, prima di passare alla liberazione, di far riconoscere, se effettivamente si ritrovi nella Cassa del Tesoriere il Contante, di cui esso da' Conti sarà risultato debitore.

CAPITOLO XVIII.

Dell' Usciere, o sia Portiere.

IL Portiere terrà la Chiave della Casa, e dell' Aula, in cui si unirà la Congregazione, e sarà pronto ad aprirla, e serrarla a' suoi tempi, e tutte le volte sarà aperta la Casa, esso dovrà stare presente per servizio del Monte, e per quello possa occorrere, massime al Delegato Ebdomadario.

Si presterà personalmente agli Ordini della Congregazione tutte le volte, che si unirà, per eseguirli, e servirla in quello gli verrà comandato.

Porterà gli Avvisi circolari per l'Unione della Congregazione, come verrà comandato dal Prefetto, ed in sua mancanza dal Vice-Prefetto.

Averà la sua Divisa, come gli verrà prescritta dalla Congregazione.

Ogni giorno si porterà alla Casa del Prefetto, per ricevere li suoi Ordini, ed in sua mancanza a quella del Vice-Prefetto: eseguirà pure le incombenze, che dalli Delegati Provinciali, e dall' Ebdomadario gli verranno imposte per servizio del Monte.

Riceverà in consegna li Mobili, e ne darà buon conto a suo rischio, e pericolo, salva la loro vetustà, e casi meramente fortuiti.

Terrà allestiti li Mobili della medesima, e ben custodita la Casa, e purgata dalle immondizie.

Quando abbisognino reparazioni alla Casa, avviserà il Delegato Provinciale, acciò ne possa rendere inteso il Padrone

drone di quella ; così pure avvertirà lo ſteſſo Delegato, qualora abbiſogni ſoſtituire Mobili nuovi alli logori, ed inetti.

Avrà cura del Sigillo della Congregazione per uſarne al biſogno.

Darà egli pure ſigurtà idonea a piacimento della Congregazione di ben' eſercire l'Ufficio in tutte le ſue parti.

Per qualunque operazione non riceverà coſa alcuna da chicheſia, come ſi dirà nel Cap. XIX., a riſerva del Sigillo, per cui potrà eſigere quanto verrà preſcritto nelle Tariffe.

Non potendo eſſo ſupplire a tutte le incombenze, potrà farſi aſſiſtere da altre Perſone a ſuo conto, e riſchio, corriſpondendogli del ſuo Salario la giuſta mercede: eſſo però doverà eſſere pronto al ſervizio della Congregazione, e del Monte.

Doverà continuamente abitare nella Caſa del Monte, e ne' Luoghi, che gli ſaranno aſſegnati.

CAPITILO XIX.

Regole generali per gli Ufficiali Subalterni del Monte.

OLtre le particolari incombenze incaricate a ciaſcuno di eſſi, delle quali ſi è parlato ne' precedenti Capitoli, tutti li Subalterni oſſerveranno eſattamente anche le ſeguenti Regole generali.

Nell' ingreſſo ogni uno giurerà avanti della Congregazione d'eſercire fedelmente il ſuo Ufficio, dovendo al di più gli Ufficiali di Regia nomina preſtare il ſolito giuramento di fedeltà anche nelle mani del Gran-Cancelliere, come tutti gli altri Ufficiali di Regia nomina.

Saranno pronti a' comandi della Congregazione, del Prefetto, Vice-Prefetto, e Delegati, maſſime in tempo, che ſi unirà la Congregazione, nel quale tutti dovranno riſiedere ne' Luoghi ad eſſi deſtinati, a riſerva de' giorni feriati, de' quali ſi regiſtrerà in ſeguito il Catalogo.

Cuſtodiranno il ſegreto della Congregazione con la maggiore illibatezza.

Non ardiranno portar fuori della Caſa della Congrega-

zione Libri, Scritture, o altra coſa di ragione della medeſima, ſe non col permeſſo in iſcritto del Prefetto.

Tutti dovranno ſervire perſonalmente, nè ſi ammetteranno Soſtituti; in caſo però di legitimo impedimento accidentale, che dovrà eſſere partecipato al Prefetto, o a chi farà le ſue veci, ſupplirà altro, che verrà approvato dallo ſteſſo Prefetto, o da quello, che ſupplirà per eſſo.

Reſta proibito a qualunque Ufficiale l'impiegarſi in altri Ufficj, ſe non col permeſſo della Congregazione.

Niuno potrà direttamente, o indirettamente prendere ad affitto Regalìe della Congregazione, o partecipare di tali Contratti, anche ſotto nome di altre Perſone vere, o finte.

Così pure niuno potrà far contrattazione di Cartelle per sè, nè per ſottomeſſa Perſona, ſe non ottenuto il permeſſo dal Prefetto, e Delegati Provinciali delle riſpettive Claſſi.

Volendo alcuno ſortire dalla Città, non potrà ſtar' aſſente più d'un giorno, ſenza il permeſſo del Prefetto, a riſerva de' giorni feriati, ne' quali ſtarà chiuſa la Caſa del Monte.

Quando occorreſſe dal Sindaco, Cancelliere, Ragionati, o altro Miniſtro farſi qualche Scrittura, o operazione ad iſtanza di Parte, fuori del corſo ordinario per il pagamento de' Capitali, ed Intereſſi, e traſporto delle Partite, non potranno ricevere, che la pura mercede della Scrittura, e quando ſi voleſſe autentica, col terzo di più della Scrittura ſemplice: il tutto poi in regola delle Tariffe da ſtabilirſi come ſopra.

Oſſerveranno colla maggior' eſattezza quanto relativamente a ciaſcun di eſſi reſta ſtabilito nel Cap. XII. del Piano, ch' è del tenor ſeguente:

Nè il Depoſitario, nè gli altri Subalterni della Congregazione potranno mai ſotto qualunque titolo, colore, e pretesto, anche di pronta ſpedizione, o di tempo perſo, per qualunque Partita pagabile dalla medeſima sì d'Intereſſi, che di Capitali, e di Traſporti de' medeſimi, eſigere coſa veruna benchè menova, nè riceverla *etiam à ſponte dantibus*, ſotto pena dell' immediata ſoſpenſione, ed anche privazione dell' Ufficio, incapacità di ſervire in altro, e dell' infamia, ed altra maggiore ad arbitrio ec., anzi tutti li paga-

menti

menti dovranno essere prontamente eseguiti nelle scadenze, alla presentazione delle sole Cartelle, verificata con le Partite de' Libri senz' alcuna eccezione, ritardo, o contradizione, e senza necessità di far spedire alcun Mandato: similmente la firma de' Confessi, o sia Ricevuta dovrà riceversi *gratis*, come più largamente si spiegherà nella Pianta del Monte.

Per le operazioni o d'Aritmetica, o altre, al di più della Scrittura materiale, come sarebbe ricerca ne' Libri, o di Scritture, Conti lunghi, informazioni rilevanti, e simili, si starà senza riclamo a quanto li Delegati Provinciali arbitreranno, col dovuto riguardo alla diversità de' casi, se la ricerca abbi a farsi fra le Scritture correnti, o fra le trasportate nell'Archivio, come pure se l'operazione d'Aritmetica sia rilevante, e faticosa, o leggiera, ed in tutto come verrà stabilito nelle Tariffe.

Per le Piante però de' Libri, che o nell' apertura della Congregazione, o ne' tempi successivi converranno farsi da' rispettivi Ragionati, ed altri Ufficiali, non potranno questi pretendere cosa veruna per qualunque pretesto.

Quanto agli Ufficiali resta prescritto in questo Capitolo, e negli altri delle presenti Regole, tutto s'intende sotto la pena anche della privazione del Posto.

CAPITOLO XX.

De' giorni, ne' quali starà aperta la Casa del Monte, e delle Ferie del medesimo Monte.

LA Casa del Monte starà aperta tutto l'Anno, a riserva de' sottonotati giorni: così pure risiederanno di continuo li Subalterni, massime ne' Mesi immediati al giorno de' pagamenti degli Utili, ed alle Redenzioni.

Nel tempo, che sederà la Congregazione, tutti li Subalterni dovranno ritrovarsi a' suoi luoghi, affine di prestarsi pronti alli bisogni della medesima, nè potranno partire, se non dopo terminata la Congregazione, e scaduto il tempo, che si dirà in appresso.

Nelli Mesi, ne' quali si faranno li pagamenti degli Utili,

li, ed a ſuo tempo anche de' Capitali, determinati ſopra nelli Cap. VIII., e X., dovranno riſiedere quattro ore ogni mattina, cioè tre avanti mezzo giorno, ed una dopo mezzo giorno, e due ore al dopo pranzo: negli altri poi due ore avanti mezzo giorno, ed una dopo, e due al dopo pranzo, a riſerva de' giorni feriati, quali ſaranno

Tutte le Feſte di precetto comandate dalla Santa Madre Chieſa, ed in oltre li ſeguenti giorni:

IN GENNAJO.

Il giorno della Vigilia dell' Epifanìa a' 5. Gennajo.
Il giorno di San Mauro a' 15. detto.
Il giorno di San Vincenzo a' 22. detto.
Il giorno della Converſione di San Paolo a' 25. detto.

IN FEBBRAJO.

Tutta la Settimana ultima di Carnovale.
Il giorno di S. Apollonia a' 9. Febbrajo.

IN MARZO.

Le mattine di tutti i Venerdì di Quareſima.
La Vigilia dell' Annunciazione di Noſtra Signora.
Tutta la Settimana Santa.
I giorni di tutta l'Ottava di Paſqua di Riſſurrezione.

IN APRILE.

Il giorno di San Giorgio a' 24. Aprile.
Il giorno di San Pietro Martire a' 29. detto.

IN MAGGIO.

Il dopo pranzo della Vigilia di Santa Croce alli 2. Maggio.
Il giorno di San Vittore a' 8. detto.
Le mattine de' Lunedì, Martedì, e Mercoledì de' giorni delle Litanìe Ambroſiane.
Il giorno della Vigilia della Pentecoſte.
Il giorno della Vigilia del *Corpus Domini*.

IN GIUGNO.

Il giorno di Sant' Antonio da Padova a' 13.

Il

Il giorno della Vigilia della Natività di San Gio. Battiſta.
Il giorno della Vigilia de'SS. Appoſtoli Pietro, e Paolo.

IN LUGLIO.

Il giorno della Viſitazione della B. V. M. a Santa Maria Eliſabetta a' 2. detto.
Il giorno di Santa Maria Maddalena a' 22. detto.

IN AGOSTO.

Il giorno primo.
Il giorno di Santa Maria degli Angioli a' 2. detto.
Il giorno di Santa Maria della Neve a' 5. detto.
Il giorno della Vigilia dell' Aſſunzione della B. V. a' 14. detto.
Il giorno di San Bernardo a' 20. detto.

IN SETTEMBRE.

Il giorno della Vigilia della Natività della B. V. a' 7. detto.
Il giorno dell' Eſaltazione di Santa Croce a' 14. detto.
Il giorno delle Stimate di San Franceſco, e di San Satiro a' 17. detto.
Il giorno di Santa Tecla a' 24. detto.
Il giorno di San Gerolamo a' 30. detto.

IN OTTOBRE.

Dalli 6. Ottobre a tutto il giorno 15. Novembre per le Vacanze.

IN NOVEMBRE.

Il giorno della Preſentazione della B. V. a' 21. detto.
Il giorno di Santa Catterina a' 25. detto.

IN DICEMBRE.

Il giorno della Vigilia di Sant' Ambrogio a' 6. detto.
Il giorno di Santa Lucia a' 13. detto.
Il giorno della Vigilia di Natale con tutta l'Ottava.

CAPITOLO XXI.

De' Salarj de' Subalterni, e Fondo per gli usi della Congregazione.

LI Salarj si pagheranno di quattro in quattro Mesi con la dotazione di lire trenta mille a tal fine assegnata dalla Regia Camera, oltre li quali Salarj niuno de' Ministri potrà ricevere cosa alcuna, a riserva della mercede della Scrittura, ed altre operazioni, come resta spiegato nel Cap. XIX.

Il Sindaco con Casa avrà di Salario ogni Anno —— lir. 2000.—.—
con al di più l'Abitazione congrua nella Casa del Monte, e senza Abitazione averà —— lir. 2500.—.—

Il Cancelliere avrà ogn' Anno —— lir. 2000.—.—
con obbligo d'un Scrittore a sue spese.

Il Ragionato Generale avrà ogn' Anno, oltre la congrua Abitazione nella Casa del Monte —— lir. 4000.—.—

Il Coadjutore avrà —— lir. 1500.—.—

Gli altri Ragionati fra tutti due avranno lir. 4500.—.—

Il Tesoriere, o sia Cassiere —— lir. 4000.—.—

Il Sotto-Cassiere —— lir. 2000.—.—
ed al di più una congrua Abitazione o per il Cassiere, o per il Sotto-Cassiere nella Casa del Monte.

Il Portiere, oltre l'Abitazione —— lir. 1000.—.—

Per Fitti di Casa —— lir. 4000.—.—

Per manutenzione de' Mobili, Carta, Penne, Inchiostro, Stampe, ed ogni altra cosa necessaria, servirà il rimanente fino alle lir. 30000.

Con avvertenza, che lo sparamio d'un'Anno potrà supplire per le urgenze dell' altro.

CA-

CAPITOLO XXII.

Del modo di rendere in fine d'Anno li Conti alla Regia Camera.

AVendo Sua Maestà ordinato, che la Congregazione del Monte sia obbligata comunicare in fine di ciascun Anno il Conto esatto tanto del pagato in causa degli annui Interessi, quanto del convertito nelle Redenzioni, che a suo tempo si faranno, e del danaro destinato agli usi della stessa Congregazione, perciò, resi che saranno dal Depositario, o sia Cassiere i Conti nel modo detto al Cap. XVII., il Ragionato Camerale del Monte dovrà formare il bilancio nel modo detto nelli Cap. XIV., e XVI., quale bilancio dalli Delegati del Monte si proporrà nella Congregazione, e questa dovrà di tutto trasmetterne un distinto Esemplare sottoscritto nelle debite forme dal Ragionato, e dal Capo della Congregazione al Magistrato Camerale, acciò lo possa far riconoscere, ed esaminare, e venendo approvati li Conti dal Magistrato, questo farà spedire Lettere d'approvazione alla Congregazione del Monte, senza veruna di lui spesa.

Quando poi il Magistrato Camerale abbia cosa da opporre, ecciterà li riglievi alla Congregazione con tempo discreto a scioglierli, ed appurarli, quali appurati che saranno, il Magistrato passerà all' approvazione come sopra: Che se a questi non sarà pienamente soddisfatto, il Magistrato ne farà Consulta al Governo per quella provvidenza, che stimerà del caso, e dell' indennità della Regia Camera, e de' Creditori.

CAPITOLO XXIII.

Del Regio Ministro, ed Avvocato Fiscale alla difesa del Monte.

SIccome nel Piano del Monte resta stabilito, che abbi a destinarsi un Ministro di confidenza de' Creditori, da proporsi da' medesimi, ed uno degli Avvocati Fiscali, quali abbino la cura, che sia esattamente eseguito quanto

to viene determinato nel Piano ſuddetto; perciò queſto Miniſtro, ed Avvocato Fiſcale, che ſaranno deſtinati da Sua Maeſtà impiegheranno tutto il loro zelo per la difeſa, ed indennità d'eſſo Monte, acciò gli ſia mantenuto quanto reſta accordato nel Piano ſuddetto, a' quali la Congregazione parteciperà quelle occorrenze, che ſtimerà del ſuo vantaggio, acciò s'impieghino per ottenergli le opportune provvidenze.

TARIF-

TARIFFA
Per il Monte de' Creditori della R. D. Camera.

1 *S'Avrà qui per ripetuto, quanto in questo particolare viene prescritto nel Piano del Monte Cap. XII., e nelle Regole dello stesso Monte al Cap. XIX.* §. Nè il Depositario.

2 *In oltre niun' Ufficiale del Monte potrà esiggere mercedi, onorarj, salarj, diritti, emolumenti di sorte alcuna sotto qualunque pretesto, e titolo anche in sè stesso giusto, eccettuate le persone nominate nella presente Tariffa, e queste per li soli capi nella medesima Tariffa espressi, mentre gli ommessi s'avranno per espressamente esclusi, e proibiti.*

3 *Il pagamento de' diritti permessi con la presente Tariffa non si farà in mano dell' Ufficiale, a cui restano dichiarati, ma in quella del Tesoriere, o sia Cassiere del Monte, che ne terrà un registro a parte, per farne poi di sei in sei mesi la sortita a ciascuno d'essi Ufficiali, a' quali appartengono.*

4 *Al piede di qualunque Originale dovrà notarsi la somma di quanto s'esiggerà a norma della presente Tariffa, ed il Cassiere vi porrà il* solvit, *acciò in tal guisa niuno venghi fraudato oltre la Tassa.*

5 *Per le operazioni, scritture, rogiti, conti, informazioni, personale assistenza, ed ogni altro atto, ed operazione in servizio immediato, ed anche mediato del Monte, non si potrà pretendere cosa alcuna, sebbene fosse fatica straordinaria, insolita, e del tutto impensata.*

6 *Li pagamenti da farsi secondo la presente Tariffa dovranno essere al corso corrente delle Gride per tempora.*

Per mercede della Scrittura, che dovrà essere in forma lodevole, quando si tratti d'affare fra Parti, si potranno

f *esig-*

esiggere dal Cancelliere, o Ragionati ne' casi permessi dalle Regole del Monte, per ogni foglio di due facciate di linee 18. per facciata, e caratteri 28. per linea ——— lir.——. 8.—

Volendosi autentica, esiggerà un terzo di più, e così ——— lir.——. 12.—

Per ricercare ad istanza di Parti Scritture trasportate all' Archivio, indicandosi il giorno preciso ——— lir.——. 2.—

Indicandosi il mese, ed anno, ma non il giorno ——— lir.——. 3.—

Indicandosi l'anno, ma non il mese ——— lir.——. 10.—

Non indicandosi tempo certo, per ogni anno, che si ordinerà la ricerca ——— lir.——. 10.—

Ben' inteso, che non possa la mercede per qualunque tempo, relativamente al quale dovrà farsi la ricerca, eccedere, tanto ritrovandosi, che non ritrovandosi la scrittura — lir. 7. —.—

Il Cancelliere per ricevere sigurtà in cause fra privati (escluse però quelle da darsi dagli Ufficiali, per le quali non s'esiggerà cosa alcuna) sino alla somma di lir. 2000. esiggerà ——— lir. 3. 10.—

Per qualunque maggior somma delle l. 2000. lir. 7. —.—

Per attestati, ed informazioni da darsi dal Cancelliere, o da' Ragionati a richiesta di particolari, ed in vigore de' Decreti della Congregazione, o Prefetto, oltre la scrittura in regola come sopra ——— lir.——. 10.—

Se alle informazioni, o fedi andassero uniti conti d'aritmetica di qualche riguardevole ispezione, o fatica, starà il Ragionato a quanto arbitreranno li Delegati Provinciali, come resta determinato nel detto Cap. XIX. delle Regole del Monte §. Per le Operazioni.

Per il sigillo in affari de' particolari il Portiere non esiggerà, che ——— lir.——. 2.—

MA-

MARIA THERESIA,

Dei gratiâ, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohæmiæ &c., Archidux Auſtriæ &c., Dux Mediolani &c. &c. &c.

Conte Gian-Luca Pallavicini, Gentiluomo di Camera, e Conſigliere attuale Intimo di Stato di S. M. I. R., Generale d'Artiglierìa, Caſtellano del Caſtello di Milano, Colonnello d'un Reggimento d'Infanterìa, Luogotenente, Governatore, e Capitano Generale della Lombardìa Auſtriaca.

RIvolto l'Animo Clementiſſimo di S. M. I. R. al provvido fine di porre in corſo regolare, e ſicuro di Quadrimeſtre in Quadrimeſtre il pagamento delle annualità, dovute a tutti li Corpi de' Creditori di queſta Regia Camera, e di renderlo puntuale non meno, che libero da qualunque paſſato aggravio di ſpeſa degli Intereſſati, ſecondandoſi anche in ciò dalla M. S. il glorioſo impulſo delle magnanime rettiſſime ſue maſſime: s'è degnata la medeſima colli Ceſarei Reali Diſpacci de' 11. Maggio p. p., e de' 29. Gennajo ora

 ſcorſo,

ſcorſo, per un' oggetto così elevato di ſtabilire l'unione di tutti li Corpi ſuddetti (trattone il ſolo Monte Vecchio di San Franceſco) in un nuovo Monte con le anteriorità, poziorità, e privilegj già competenti a' medeſimi Creditori.

In ſequela perciò della ſuddetta Regia Deliberazione, e per il conſeguimento del fine predetto, tutta l'Amministrazione de' ſuddetti ora uniti Corpi dovrà aſſumerſi da una Congregazione, composta, oltre al ſuo Capo, o ſia Prefetto, di dodici Deputati, cioè di due Intereſſati di ciaſcheduno de' medeſimi Corpi, e dagli ſteſſi riſpettivamente eletti.

Sarà la detta Congregazione aſſiſtita da tutti gli Ufficiali biſognevoli per ben adempiere la propria incombenza a beneficio comune de' Creditori, reſtandole a tal'effetto deſtinata una congrua riguardevole Dotazione, ſtaccata dal Reale Patrimonio nell' annua ſomma di lire trenta mille.

Affinchè la ſteſſa Amminiſtrazione ſia metodica, e rimanga ferma in ogni tempo la felice ſuſſiſtenza del Monte ſuddetto, dovrà il detto Monte reggerſi con le Regole, che rimangono dalla M. S. per la maggiore loro fermezza approvate, e che ſi ritrovano preſſo del Cancelliere della ſteſſa Congregazione, perchè poſſano riconoſcerſi da ciaſcun' Intereſſato, colle quali rimane provveduto a tutta l'economìa del buon ordine, tanto per chi deve dirigere, quanto per chi deve eſeguìre a vantaggio, e ſollievo degl' Intereſſati.

E perchè le Iſtituzioni, e le Prerogative di queſto Monte ſi mantengano ſempre nel pieno loro vigore, ſarà da S. M. deſtinato un Miniſtro, il quale con l'aſſiſtenza d'un' Avvocato Fiſcale, che pure dalla M. S. verrà nominato, reſterà incaricato della puntuale intera oſſervanza, e conſervazione delle prerogative ſuddette.

La corriſpondenza de' pagamenti de' Redditi, o ſieno Frutti, ſarà eſattamente regolata in tre uguali rate dentro di ciaſcun'anno nella maniera più facile, e colla ſua preſentazione della Ricevuta: Correrà quindi di Quadrimeſtre in Quadrimeſtre, e ſempre al corſo delle Gride, cominciando il primo a' 15. del venturo Maggio, il ſecondo a' 15. di Settembre ſucceſſivo, e il terzo a' 15. di Gennajo 1754., e così nel progreſſo, eſſendoſi degnata S. M. per maggior quiete de' Creditori, e fermezza del Monte, di effettivamente ſtaccare (oltre all' impegno della Reale ſua Parola) da queſta ſua Camera la ſomma corriſpondente alla ſoddisfazione di ciaſcun Corpo de' Creditori ſuddetti, e agl' uſi della ſovraccennata Congregazione.

Li pagamenti ſuddetti non ſoffriranno veruna diminuzione nell'avvenire, e ceſſerà il contributo del cinque per cento, che ſopra de' medeſimi ritenevaſi per ſupplire alla Reintegrazione degli aboliti Ufficj, da' quali ne riſultava notabile aggravio a' Creditori ſuddetti.

Oltre

Oltre a ciò verranno ſpediti *gratis* tutti li Confeſſi delle annuali eſigenze, e ſi faranno pure *gratis* li traſporti di partite da una ad altra Teſta, ſenzacchè debba ſoggiacere a veruna benchè minima ſpeſa, reſtando ſotto le più rigoroſe pene a tutti gli Ufficiali dello ſteſſo Monte proibito non ſolamente di eſigere, ma altresì di ricevere da chi ſpontaneamente loro offeriſſe, qualunque diritto, o ricognizione, dovendo li medeſimi eſſere contenti de' congrui Stipendj, de' quali rimangono provveduti con la riferita Dotazione, aſſegnata dalla Regia Camera per l'amminiſtrazione sì intrinſeca, che eſtrinſeca del nuovo Monte.

Dovranno in conſeguenza ceſſare da queſto giorno in avanti le particolari amminiſtrazioni, ſotto delle quali alcuni de' ſuddetti Corpi ſi ritrovavano, ſenza però novazione alcuna quanto alle ipoteche, poziorità, anteriorità, e altre prerogative loro competenti verſo la Regia Camera.

Siccome poi la Mente Clementiſſima della M. S. è diretta a conſervare indenni li mentovati Corpi de' Creditori con la preſente Aggregazione; così in virtù delle Sovrane Dichiarazioni di S. M. paſſeranno nel Monte ſuddetto li riferiti Corpi di Creditori con tutte quelle ipoteche, ragioni, privilegj, e prerogative, che riſpettivamente loro competono sì per li Capitali, come per li Frutti, e le Code riſpettive di Redenzione, da eſeguirſi ne' tempi deſtinati, oltre a tutto ciò, che di favorevole ora viene accordato a queſto Monte nella di lui Pianta, ſingolarmente per la totale indipendenza da qualunque Tribunale, e Miniſtro Camerale.

In adempimento delle predette Clementiſſime Diſpoſizioni di S. M., ordiniamo al Magiſtrato Camerale, alla Congregazione del nuovo Monte, ed a chiunque altro appartenga, di puntualmente eſeguire il qui preſcritto, per quanto ſpetta riſpettivamente a ciaſcuno, al qual fine il preſente dovrà pubblicarſi in queſta, e nelle altre Città, e Luoghi ſoliti dello Stato, onde abbia la dovuta piena eſecuzione.

Dat' in Milano 7. Aprile 1753.

CONTE PALLAVICINI.

V. Pertuſatus P.M.C. **V. Goldonus Vidonus P.P.**

De Colla.

Piano del nuovo Banco di S. Teresa

attention of
Mr Richbark

Return to
pam desk.

CONTO

Ricavato da' Bilancj Camerali, il quale dovrà più esattamente esaminarsi, per ridurlo alla sua giusta, e vera esistenza.

	REGOLA dell' Interesse	della Riduzione de' Capitali	Capitali Originarj	Capitali ridotti	Interessi correnti del vecchio Sistema	Interessi secondo il nuovo Regolamento	Code di Redenzione
Monte di S. Francesco vecchio	al 5	al 100	„ 1,403752. 5. 7	„ 1,403752. 5. 7	„ 70187.12. 9		
Suddetto Monte per il terzo de' Redditi 1741.	al 5	al 80	„ 272009.16. 2	„ 217607.17.—	„ 13600. 9. 9		
Annualità dal 1742. al 1747.	al 4	al 80	„ 4,685420. 9.—	„ 3,748336. 7. 2	„ 187416.16. 4		
Code degli Assentisti portate in dette Annualità già ridotte al 60. per 100.	al 4	al 100	„ 315011.18.11	„ 315011.18.11	„ 12600. 9. 6	„ 330569.19. 5	„ 30000.—.—
Quarto de' Redditi 1748., e 1749.	al 4	al 80	„ 569113.19. 8	„ 455291. 7. 8	„ 22764.11. 1		
Banco S. Ambrogio per li Frutti de' Montisti, ed Assentisti del 1743.	al 4	al 80	„ 530269.18. 1	„ 424215.18. 6	„ 21210.16.—		
E per la Coda degli Assentisti portata con li suddetti Frutti, già ridotta al 60.	al 4	al 100	„ 69730. 1.11	„ 69730. 1.11	„ 2789. 4.—		
Monte di S. Carlo	al 3	al 60	„ 8,877218. 1.11	„ 5,326330.17. 2	„ 266316.10.10	„ 266316.10.10	„ 30000.—.—
Reddituarj di Cassa di Redenzione	al 5	al 75	„ 1,708094.—.—	„ 1,281070.10.—	„ 85404.14.—	„ 85404.14.—	„ 10000.—.—
Assentisti, e Casa Silva	al 3	al 60	„ 2,566683. 8. 9	„ 1,540010. 1. 4	„ 77000.10.—	„ 110988. 4.10	„ 10000.—.—
Suddetti per Sovvenzione	al 4	al 100	„ 849693.12. 5	„ 849693.12. 5	„ 33987.14.10		
Reddituarj Camerali	al 2	al 30	„ 29,486190.—.—	„ 8,845857.—.—	„ 589723.16.—	„ 614788. 3. 2	„ 30000.—.—
Suddetti	al 4	al 60	„ 626609. 1.—	„ 375965. 8. 7	„ 25064. 7. 2		
Reddituarj del Bollino	al 5	al 75	„ 1,635330.11.11	„ 1,226497.19.—	„ 81766.10. 7	„ 81766.10. 7	„ 10000.—.—
			„ 53,595127. 5. 4	„ 26,079371. 5. 3	„ 1,489834. 2.10	„ 1,489834. 2.10	„ 120000.—.—
E per l'amministrazione							„ 15000.—.—
							„ 135000.—.—

PROGETTO

Per conciliare la sicurezza de' Creditori con lo stato presente della Camera.

1. SI assegnerà al Monte S. Francesco, nel modo, colle prerogative, e privilegj accordati in altri simili precedenti Assegni un annua dote di lir. 1,625000. per il pagamento degl' Interessi con una Coda di Redenzione di lir. 120.m. ripartite nel modo espresso nell' annessa Tabella, e lir. 15 m. per le spese dell' amministrazione.
2. Queste si pagheranno in dirittura al detto Monte in virtù d'un' Instromento da farsi tra la Regia Camera, ed i Creditori, e si distaccheranno dalla Rendita del Sale, subito che si sarà fatto luogo al detto pagamento, mediante l'estinzione degli Assegni straordinarj, che vi sono ancora sopra detta Rendita per le Sovvenzioni cagionate dall' ultima Guerra, e in tanto si farà l'Assegno fin d'addesso, e pendente l'estinzione di detti Assegni straordinarj, si supplirà ciò, che manca con altri Fondi chiari, e liberi del Bilancio.
3. Con questo stabilimento non si toglieranno a' Creditori le antiche ragioni, e solamente si fisserà il modo del pagamento, e della Redenzione, colla riserva delle rispettive anteriorità, e poziorità sopra la Camera, e col ritorno alle prime ragioni, anche per l'intiera Coda di Redenzione, in caso d'inosservanza del proposto stabilimento.
4. Per trovare senza danno de' Creditori il modo di contribuire ad una porzione delle Pensioni temporanee assegnate nella Nuova Pianta agl' Individui degli Offizj aboliti, ch' erano cagione di spese a' detti Creditori della Camera, s'impiegheranno nelli primi sei anni per detta Causa lir. 60.m. annue, cioè la metà della Coda di Redenzione assegnata, e l'altra metà s'impiegherà a redimere li Capitali, secondo il ripartimento espresso nella suddetta Tabella; passati poi li detti sei anni, si farà la Redenzione con l'intiera Coda di lir. 120000.
5. Ogni Corpo di Creditori nominerà un Soggetto del suo Corpo per intervenire cogli altri Soggetti del Monte S. Francesco alla direzione di detto Monte, con la facoltà di sostituirne un' altro, quando questo non sia in istato d'assistervi per malattia, o altro impedimento.
6. Rispetto agl' Interessi, si pagheranno in pronto Contante li sei Mesi dell' Anno corrente, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, e Settembre, e li primi tre Mesi Gennaro, Febbraro, e Marzo, si metteranno sul Monte S. Francesco assieme con il residuo dell' Anno scorso 1748., come si è praticato negli Anni antecedenti, e si pagheranno pure in denaro contante alla loro scadenza gli ultimi trè Mesi del presente Anno 1749.
7. Quelli, che crederanno di loro convenienza, che si metta in esecuzione questo Sistema, dovranno farne la dichiarazione appresso del Notaro Camerale nel termine di un Mese, acciocchè si possa fare l'Instromento, e regolare le altre parti di questo Stabilimento; e quelli, che non crederanno di dovervi concorrere, resteranno assegnati su la Camera nel modo, che lo sono presentemente senza alterazione delle loro ragioni, e graduazione alla forma de' rispettivi Contratti.